

Decespugliatore: quali accessori sono consentiti?

Punti essenziali

Il 24 aprile 2012 la Segreteria di Stato dell'economia SECO ha emanato una «decisione di portata generale» che vieta l'immissione in commercio di **accessori di taglio del tipo a flagelli** per i decespugliatori portatili. Questo **divieto** si applica a tutti gli accessori di taglio costituiti da diverse parti collegate.

In futuro sarà vietato anche utilizzare questo tipo di accessori di taglio anche in **ambito professionale** in quanto mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questa scheda tematica vuole spiegare i motivi di questo divieto non solo ai responsabili dell'immissione in commercio (fabbricanti, venditori), ma anche ai datori di lavoro e agli utilizzatori.

Perché?

I decespugliatori sono apparecchi portatili per lavori forestali e da giardino, utilizzati per tagliare erba, erbacce, cespugli, piccoli arbusti e vegetazione simile. Su questi apparecchi si possono montare diversi tipi di accessori di taglio, a seconda delle esigenze. Sino ad oggi i fabbricanti e i commercianti hanno proposto anche gli accessori del tipo «a flagelli». Questi si compongono di diverse parti metalliche (catene o lame) collegate a una testa rotante (vedi foto).

Questi accessori possono rompersi e proiettare frammenti che possono ferire, anche mortalmente, l'utilizzatore o le persone che gli stanno accanto.

Per tutti questi motivi, nel gennaio 2012 la Commissione europea ne ha vietato la commercializzazione. Dato che la Svizzera recepisce le disposizioni europee in materia di sicurezza dei prodotti, la SECO ha emanato una «decisione di portata generale» con la quale si allinea all'UE.

Quando entra in vigore il divieto?

La decisione di portata generale della SECO è entrata in vigore il **24 maggio 2012**, ossia 30 giorni dopo il termine del ricorso. Da quel momento è vietata la vendita e l'immissione sul mercato degli accessori di taglio per i decespugliatori del tipo a flagelli.

Quali prodotti sono interessati dal divieto?

Il divieto interessa gli accessori di taglio del tipo a flagelli aventi le seguenti caratteristiche:

- «accessorio di taglio» costituito da una o più parti metalliche mobili, ad esempio catene, lame o flagelli;
- parti metalliche mobili del tipo a flagelli o unite mediante articolazioni.

Importante: la testa rotante posta al centro e il fissaggio (vite, perno) dell'«accessorio di taglio» non sono considerati elementi della componente «tagliante».



Esempi di accessori consentiti

- Accessori monopezzo
- Accessori monopezzo con testa articolata (lame)
- Spazzole
- Accessori non metallici (ad es. testina a filo, bobina, lame di plastica)



Test di verifica

Il costruttore deve eseguire dei test dinamici per verificare se gli accessori di taglio per i decespugliatori sono in grado di sopportare le forze massime a cui è sottoposto. I requisiti dei test sono descritti nella norma EN ISO 11806. Le spazzole come accessorio devono essere conformi alla norma EN 1083-1 «Spazzole motorizzate».

Divieto di utilizzo

In **ambito professionale** è consentito utilizzare solo attrezzature di lavoro che non mettono in pericolo la vita e la salute dei lavoratori (art. 24 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali OPI). Pertanto, è in vigore da ora il **divieto assoluto** di utilizzare in ambito professionale gli accessori di taglio per i decespugliatori sopra descritti, ossia del tipo a flagelli.

Se ne sconsiglia tra l'altro l'uso in **ambito privato**.

Fondamenti giuridici

Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro)
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
Direttiva macchine (2006/42/CE)

Secondo la **Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)** i prodotti possono essere immessi in commercio se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica» (art. 3 cpv. 1 e 2 LSPro).

In base all'art. 10 l'organo di esecuzione può proibire l'ulteriore immissione in commercio del prodotto per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi.

Dato che gli accessori di taglio vietati sono stati messi in commercio sia in ambito aziendale e agricolo, sia in ambito non aziendale la SECO ha incaricato vari enti, tra cui la Suva, agriss e il bpa di emanare una decisione di portata generale.

Sanzioni

Chi immette in commercio un prodotto non conforme ai requisiti indicati all'art. 3 cpv. 1 e 2 della LSPro e in questo modo mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi può incorrere in sanzioni penali in base all'art. 16 della suddetta legge.

Per maggiori informazioni su questo argomento:
www.seco.admin.ch